

Pubblicato il 02/04/2024

N. 00528/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01080/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2023, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Conforti, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Cnr Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

*nei confronti*

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

del provvedimento emesso dalla responsabile delegata dalla Direzione  
Centrale Gestione delle risorse ufficio reclutamento del personale del C.N.R.  
in data 10 maggio 2023,

- nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione intimata di  
porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione del

ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Cnr Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Giampaolo De Piazzì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R. bandiva un **concorso** pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione – VII livello professionale – interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 legge n. 68 del 1999 da assegnare all'Istituto di informatica e telematica di Rende.

Il dott. -OMISSIS- partecipava al predetto **concorso** in qualità di appartenente ad una delle categorie riservatarie previste dal ricordato art. 18 legge n. 68 del 1999, e precisamente a quella dei profughi italiani rimpatriati, essendo iscritto nel relativo elenco.

2. All'esito dell'espletamento delle prove concorsuali ed alla valutazione dei titoli, il dott. -OMISSIS- si classificava primo in graduatoria riportando il punteggio totale di 78/100, ed a seguito dell'approvazione della graduatoria finale veniva nominato vincitore con provvedimento n. -OMISSIS- del 4 maggio 2023.

A seguito della mail con la quale il secondo classificato, dott. -OMISSIS-, comunicava di avere dichiarato nella propria domanda di partecipazione al **concorso** de quo agitur di volersi avvalere del beneficio della precedenza nella nomina secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 in quanto appartenente alla categoria riservataria degli orfani di caduto

per fatto di lavoro, e dopo avere esperito in fase di istruttoria i necessari controlli, con successivo provvedimento del 10 maggio 2023 il C.N.R. annullava in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 l'atto con cui aveva sancito l'assunzione del dott. -OMISSIS- e disponeva l'assunzione del dott. -OMISSIS-, riconoscendogli la titolarità di un diritto di precedenza nella nomina.

3. Successivamente alla proposizione di una diffida e di una istanza di accesso agli atti, il dott. -OMISSIS- impugnava il ricordato provvedimento del 10 maggio 2023 chiedendo l'annullamento dello stesso nonché la declaratoria dell'obbligo di disporre l'assunzione in suo favore.

In particolare, il ricorrente deduceva la violazione delle leggi n. 68 del 1999 e n. 407 del 1998 nonché della lex specialis del **concorso**, ed un eccesso di potere per sviamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta, ritenendo che l'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 non porrebbe disposizioni in merito ai concorsi in quanto non richiama il precedente art. 16, relativo alla partecipazione ai pubblici concorsi, peraltro riferito ai soli disabili.

Analizzando il dettato dell'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998, secondo cui i soggetti in esso contemplati godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, il ricorrente sosteneva che il controinteressato avrebbe potuto beneficiare della preferenza nell'assunzione soltanto se si fosse collocato a pari merito in graduatoria conseguendo il punteggio di 78/100. Inoltre, il ricorrente lamentava la violazione della lex specialis del procedimento, evidenziando che il provvedimento impugnato contrasta con l'art. 10 del bando, a mente del quale la graduatoria viene formata sulla base dell'ordine del punteggio totale conseguito da ogni candidato, e l'osservanza dei titoli di preferenza avviene a parità di punteggio.

Sosteneva ancora il ricorrente che non vi sarebbe stata la necessità di scavalcarlo in quanto l'istanza di assunzione del controinteressato avrebbe

potuto essere accolta ponendola in sovrannumero, secondo quanto previsto per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per le quali risulta prevista la possibilità di superare la quota di riserva dell'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999.

Inoltre, il ricorrente lamentava il fatto che dalla domanda presentata dal controinteressato non si evincerebbe che questi avrebbe segnalato la sua appartenenza ad una categoria protetta con diritto di precedenza per l'assunzione, in quanto avrebbe evidenziato l'inserimento nella categoria degli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato, non equiparata a quella delle vittime del terrorismo, cui risulta esteso il diritto al collocamento obbligatorio dall'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998.

3.1. Da ultimo, il ricorrente chiedeva la concessione delle misure cautelari più idonee per la tutela delle sue ragioni, eventualmente anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del merito.

4. Il C.N.R., ritualmente costituitosi, dimetteva memoria difensiva confutando le tesi del ricorrente, ed in primo luogo ricostruiva il quadro normativo relativo al collocamento obbligatorio dei soggetti con disabilità e degli appartenenti ad altre categorie protette. In particolare, la difesa erariale ricordava che la legge n. 68 del 1999 aveva riformato la disciplina normativa per il diritto al lavoro dei disabili, indicati nell'art. 1 del testo legislativo, mentre il successivo art. 18, comma 2, contemplava ulteriori beneficiari del predetto diritto al lavoro, e precisamente gli orfani ed i coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, dei grandi invalidi per i medesimi motivi e dei profughi italiani rimpatriati. A tali soggetti sono poi stati aggiunti coloro che risultano vittime del terrorismo e della criminalità organizzata secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998, che prevede in loro favore il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Ricordava inoltre la difesa erariale che l'art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007 aveva esteso agli orfani ed ai coniugi superstiti dei deceduti per fatto di

lavoro le previsioni relative al diritto al collocamento obbligatorio introdotte dall'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998. Di seguito, l'amministrazione resistente evidenziava che per il reclutamento delle qualifiche più elevate risulta previsto lo strumento concorsuale anche per coloro che risultino destinatari di disposizioni per il collocamento obbligatorio, trovando applicazione in tale sede le disposizioni dettate dal legislatore in tema di precedenza e preferenza.

4.1. Anche il controinteressato dimetteva memoria difensiva, aderendo integralmente alle tesi difensive dell'avvocatura erariale ed evidenziando che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 ed all'art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007 rappresentano norme imperative che si impongono nella disciplina della *lex specialis* anche se non previste secondo il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'art. 1339 c.c..

4.2. Il ricorrente produceva una memoria difensiva in vista della camera di consiglio fissata per lo scrutinio dell'istanza cautelare, prendendo posizione in ordine alle deduzioni svolte dalle parti intime e ribadendo le proprie argomentazioni.

5. Con ordinanza cautelare di data 11 settembre 2023 n. 472/2023 la Sezione riteneva che le esigenze prospettate dal ricorrente fossero tutelabili mediante la fissazione dell'udienza di discussione del merito del ricorso, secondo quanto prefigurato dall'art. 55, comma 10, c.p.a..

5.1. Il ricorrente depositava memoria difensiva ex art. 73, comma 1, c.p.a. in vista dell'udienza di discussione del merito, ribadendo le proprie tesi e rappresentando che il concorrente che partecipa avvalendosi dell'iscrizione negli elenchi degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro deve produrre apposita dichiarazione dell'i.n.a.i.l. attestante che il genitore è deceduto per tale causa.

5.2. Il controinteressato dimetteva memoria di replica con la quale, dopo avere sostenuto che alcune argomentazioni presenti nella memoria difensiva prodotta dal ricorrente in vista della camera di consiglio fissata per lo

scrutinio della domanda cautelare avrebbero dovuto essere introdotte mediante ricorso per motivi aggiunti, evidenziava che il ricorrente, in quanto appartenente alla categoria dei profughi italiani rimpatriati, rientra nella sola categoria contemplata dall'art.18, comma 2, legge n. 68 del 1999, e non anche in quella di cui all'art. 3, comma 123, della legge n. 407 del 1998, con la conseguenza che non può beneficiare del diritto di precedenza.

6. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024 la causa passava in decisione.

7. Il ricorso risulta infondato e deve conseguentemente essere respinto.

7.1. L'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 prevede una quota di riserva in favore di alcuni soggetti, che indica in coloro che risultano essere gli orfani ed i coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per le stesse cause, i profughi italiani rimpatriati. Per i ricordati soggetti risulta attribuita una quota di riserva nella proporzione indicata dalla ricordata disposizione.

L'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 ha introdotto anche la categoria dei soggetti che risultano essere vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per tali soggetti, inoltre, la legge n. 25 del 2011 prevede la possibilità di superare la quota di riserva indicata dal ricordato art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999.

L'art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007 ha espressamente esteso agli orfani ovvero al coniuge superstite di soggetti deceduti per fatto di lavoro le disposizioni relative al collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Per effetto della disposizione da ultimo riportata, gli orfani di coloro che risultano deceduti per fatto di lavoro godono della quota di riserva attribuita dall'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999, e godono altresì del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

7.2. Il ricorrente ha partecipato al **concorso** de quo agitur, interamente riservato ai soggetti contemplati nell'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del relativo bando, in quanto inserito nella categoria dei profughi italiani rimpatriati, collocandosi al primo posto della relativa graduatoria con il punteggio di 78/100. Per la predetta categoria il ricordato art. 18 contempla soltanto una quota di riserva.

Il controinteressato ha parimenti partecipato al medesimo **concorso**, in quanto a sua volta appartenente alla categoria protetta ex art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro, e si era collocato al secondo posto della graduatoria.

Tanto premesso il provvedimento impugnato, che annullando la precedente disposizione di assunzione del ricorrente aveva disposto l'assunzione del controinteressato in quanto appartenente alla categoria degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro, risulta legittimo e si sottrae alle censure ad esso mosse.

Ed infatti, la categoria degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro gode di un particolare status giuridico ai fini dell'assunzione, beneficiando non solo della riserva attribuita dall'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 ma anche – e soprattutto – del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e del diritto di preferenza a parità di titoli, attribuiti dal combinato disposto dagli artt. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 e 3, comma 123, legge n. 244 del 2007, che estende a tali orfani i particolari benefici sanciti in favore delle vittime del terrorismo e della mafia. Al riguardo, la piena equiparazione fra le ricordate categorie degli orfani e delle vittime risulta pacificamente riconosciuta in giurisprudenza (Cass., sez. lav., sent. 28 aprile 2020 n. 8261).

In considerazione del fatto che il **concorso** de quo agitur risultava interamente riservato ai soggetti appartenenti alle varie categorie protette contemplate nell'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999, non risulta profilarsi un problema di quote di assunzione, riscontrabile nei concorsi non riservati in via esclusiva alle ricordate categorie.

Pertanto, dirimente risulta essere il fatto che il controinteressato gode, per espressa previsione normativa, di un diritto di precedenza nella nomina, che si afferma nei confronti di ogni altra categoria.

7.3. In conseguenza di ciò il controinteressato, una volta collocatosi utilmente in graduatoria, sia pure alle spalle del candidato risultato primo per merito, vantava il diritto a superare tutti gli altri soggetti in graduatoria compreso il ricorrente, a prescindere dal merito.

Del resto, il concetto di diritto di precedenza, quale è quello attribuito alla categoria degli orfani dalle ricordate disposizioni normative, consiste proprio nel fatto che il soggetto che ne è titolare e ne beneficia viene collocato prima di altri, che non vantano un analogo titolo, e quindi li precede nella graduatoria, a prescindere dalla collocazione per merito (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23 dicembre 2022, n. 11291).

Pertanto, il confronto fra i candidati contemplati dall'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 ed equiparati ex art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007, da un lato, e quelli appartenenti ad altre categorie protette dall'altro viene risolto dal legislatore a favore dei primi, prescindendo dal merito e facendo riferimento soltanto alla categoria di appartenenza.

7.4. Di nessun rilievo risulta il fatto che il bando di **concorso** possa o meno contenere la previsione della suddetta ipotesi di precedenza, e che preveda che la graduatoria viene formata sulla base dell'ordine del punteggio totale conseguito da ogni candidato e che l'osservanza dei titoli di preferenza avviene a parità di punteggio, in quanto le norme che sanciscono la descritta precedenza rivestono natura di norme imperative e si impongono mediante il principio dell'eterointegrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 agosto 2023 n. 7870/2023).

Da ultimo, neppure coglie nel segno l'assunto del ricorrente in ordine alla dichiarazione dell'appartenenza del controinteressato alla categoria degli orfani per causa di servizio, in quanto nella domanda di partecipazione al **concorso** de quo agitur questi ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R.

n. 445 del 2000, di avere diritto alla precedenza in base all'art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998.

8. Per le ragioni esposte, il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto.

9. La complessità della vicenda e le peculiarità della stessa consentono di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ed i soggetti coinvolti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giampaolo De Piazzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.